

Penale Sent. Sez. 6 Num. 13719 Anno 2020

Presidente: COSTANZO ANGELO

Relatore: ROSATI MARTINO

Data Udiienza: 03/03/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Capoluongo Giacomo, nato a San Cipriano d'Aversa (CE) il 25/02/1957

avverso l'ordinanza del 12/11/2019 del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Kate Tassone,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Pasquale Davide De Marco, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Giacomo Capoluongo è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso operante nel

territorio della provincia di Caserta e denominata "*clan dei casalesi*", nel periodo dal giugno del 2005 all'aprile del 2017.

Tale provvedimento è stato confermato dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza quivi impugnata dall'interessato, per mezzo di entrambi i suoi difensori, con distinti atti.

2. Il ricorso proposto dall'avv. De Marco si articola in tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Nullità dell'ordinanza cautelare genetica, per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e *c-bis*), cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione dei presupposti applicativi della misura da parte del giudice emittente, e difetto di motivazione dell'ordinanza di riesame, nella parte in cui ha disatteso la relativa eccezione.

Il primo giudice si sarebbe ripiegato acriticamente sulle argomentazioni contenute nella richiesta avanzata dall'autorità inquirente, in alcuni passaggi riproducendone pedissequamente il testo, e comunque omettendo ogni valutazione di plausibili tesi alternative prospettate dalla difesa.

Il Tribunale del riesame, dal suo canto, ha ravvisato tale autonomia di valutazione per il sol fatto che quella decisione si sia discostata dalle richieste del Pubblico ministero, per alcuni aspetti e nei riguardi di alcuni indagati: divergenza che, tuttavia, non può riverberarsi anche sulla posizione di coloro – come il ricorrente – per i quali non si sia manifestata.

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge processuale e vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria.

Il ricorso passa in rassegna le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia escussi nell'ambito del procedimento, denunciandone, in via alternativa o cumulativa: l'inconferenza, poiché relative ai rapporti tra l'indagato ed il *capo-clan* Michele Zagaria, risalenti ad un'epoca non ricompresa nell'incolpazione; la contraddittorietà, in ordine al ruolo ricoperto da Capoluongo, e comunque la genericità, nessuno avendo narrato di specifiche condotte da questi compiute, di carattere delittuoso od altrimenti funzionali alla vita della consorteria.

Si sofferma, in particolare, stigmatizzandole come generiche e non riscontrate, su quelle del collaborante Orabona, del quale evidenzia l'inattendibilità, essendo stato egli stesso assolto, con precedente sentenza irrevocabile, dall'imputazione di partecipazione a quella medesima formazione criminale. E, in ragione dell'ininterrotta detenzione in carcere di questi dal 2009 al 2016 e della sua inaffidabilità, tale per cui – come ha riferito il *capo-clan* Nicola Schiavone – si era pensato addirittura di ammazzarlo, censura tali dichiarazioni come non credibili.

Si trattiene, inoltre, sulle dichiarazioni del citato Schiavone, che ha escluso l'affiliazione al *clan* del Capoluongo, da lui descritto come suo intermediario in alcuni affari imprenditoriali, non illeciti, e da lui ricompensato, a titolo liberale, solo con una percentuale sui relativi utili.

Ed ancora, il ricorso sottolinea come, successivamente alla collaborazione con la giustizia dello Schiavone, siano stati emessi altri due provvedimenti custodiali nei confronti di appartenenti a quel gruppo criminale, relativi ad un periodo che va da settembre 2012 a maggio 2015, nei quali non v'è menzione del Capoluongo.

Infine, nessun riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti deriverebbe dalle intercettazioni delle conversazioni dell'indagato e dei suoi familiari, invece valorizzate dal Tribunale del riesame, trattandosi di dialoghi afferenti a rapporti personali e con soggetti del tutto estranei a contesti criminali.

2.3. Il terzo motivo deduce i medesimi vizi, con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari, ritenuta dal Tribunale soltanto sulla base della presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare l'assenza di specifici elementi sintomatici in tal senso.

3. Il ricorso proposto dall'avv. Martino sviluppa due motivi, contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sotto il profilo sia della violazione di legge processuale che del difetto di adeguata motivazione.

3.1. Riguardo al primo aspetto, si sofferma anch'esso sulla contraddittorietà del narrato dei collaboranti Orabona e Schiavone in ordine al ruolo asseritamente svolto da Capoluongo, nonché sulla limitata attendibilità del primo, circoscritta dal Giudice per le indagini preliminari al settore delle estorsioni, al quale, tuttavia, il ricorrente risulta estraneo, non essendogli contestato nessun reato di tal genere.

Denuncia, poi, come l'ordinanza si sia limitata ad assemblare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo completamente la necessaria valutazione preliminare di attendibilità personale e di credibilità intrinseca del loro narrato. Quindi, riportandone sinteticamente i contenuti, il ricorrente sostiene che le stesse siano generiche e, per lo più, relative ad informazioni *de relato*; che riguardino fatti non successivi al 2010; che, nella parte in cui attengono ai rapporti con Zagaria, esulino dalla contestazione provvisoria; che, con riferimento ai rapporti in affari con Schiavone, siano generiche, poiché prive di collocazione spazio-temporale e di indicazione dei terzi eventualmente coinvolti. Rileva, inoltre, con riferimento ai dialoghi oggetto d'intercettazione, l'assenza di

qualsiasi elemento indiziario di riferibilità delle vicende ivi trattate alle attività illecite del *clan camorristico*.

Infine, il ricorso rappresenta la mancata dimostrazione, in Capoluongo, dell'*affectio societatis*: irrilevanti i suoi rapporti con Zagaria, per le ragioni già dette, non rimane altro che quello con Nicola Schiavone, tuttavia di tipo esclusivamente personale, relativo ad investimenti finanziari leciti ed individuali di costui, e non remunerato, se non con alcune regalie.

3.2. In punto di esigenze cautelari, invece, la difesa sostiene che i Giudici del riesame, ripiegandosi sulla presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., abbiano trascurato elementi idonei a vincerla: ovvero che i contributi dichiarativi dei collaboranti, se si eccettua l'inattendibile Orabona, si fermano a fatti accaduti fino al 2010; che entrambi i vertici del *clan* con cui il ricorrente ha intrattenuto rapporti, Michele Zagaria e Nicola Schiavone, sono ormai da tempo *in vinculis*, con conseguente neutralizzazione della fonte dalla quale quegli mutuerebbe la propria potenzialità criminale; che deve tenersi conto del c.d. "*tempo silente*" intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. De Marco è generico.

In tema di impugnazioni avverso i provvedimenti *de libertate*, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare, per l'omissione di una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, ha l'onere di indicare specificamente gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario, di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate, non potendosi limitare ad un'analisi dei provvedimenti di tipo meramente formale (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760).

Tale principio è condiviso dal Collegio, poiché esso è coerente, da un lato, con la ragione giustificativa della relativa previsione normativa, consistente nella necessità di un controllo dell'iniziativa cautelare, in materia di libertà personale, devoluto ad un'autorità giudiziaria distinta ed autonoma rispetto a quella proponente; ma, dall'altro, anche con la gravità massima della sanzione processuale prevista dalla legge per l'eventuale omissione di esso, che postula la necessità di un'effettiva incidenza di tale mancanza sul giudizio in tema di libertà personale.

Nello specifico, il ricorso si limita a segnalare, attraverso l'indicazione dei soli numeri di pagina, un paio di passaggi dell'ordinanza custodiale che riprenderebbero, in forma più o meno testuale, altrettanti passi della richiesta del Pubblico Ministero. Tuttavia, non soltanto questi brani non sono riportati, sì che non è possibile verificare la fondatezza in fatto del relativo assunto; ma, soprattutto, il ricorrente non ne illustra l'ipotetica decisività ai fini di un diverso giudizio.

2. Il secondo motivo del ricorso redatto dall'avv. De Marco ed il primo di quello proposto dall'avv. Martino, con i quali viene messo in discussione il giudizio di gravità indiziaria formulato dai Giudici del riesame, possono essere trattati congiuntamente, non solo per la sostanziale identità del *thema decidendum*, ma anche perché presentano i medesimi limiti.

Entrambi, infatti, censurano l'ordinanza sotto il profilo della valenza dimostrativa dei vari elementi di prova posti a fondamento della decisione, proponendo una lettura alternativa di alcuni di essi (e, invero, trascurandone altri).

In tal modo, però, i ricorrenti chiedono alla Corte di cassazione una valutazione sul significato probatorio di quelle acquisizioni istruttorie, e dunque un giudizio di fatto, che però esulano dal sindacato consentito in sede di legittimità, se non nei limiti, tuttavia eccezionali e patologici, del c.d. "travisamento della prova": ovvero della macroscopica e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco dell'elemento probatorio e quello tratto dal giudice, con esclusione di presunti errori valutativi (tra molte altre, in termini analoghi, Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702).

Deve osservarsi, allora, come l'ordinanza impugnata non presenti alcun fraintendimento manifesto dei risultati probatori, né alcuna omissione valutativa di portata decisiva.

Le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Orabona e Schiavone, infatti, che rappresentano l'architrate dell'accusa, sono dettagliate e provengono da soggetti – particolarmente il secondo – che hanno rivestito ruoli di rilievo all'interno del *clan*, sì da poterne desumere una loro approfondita conoscenza delle vicende riguardanti lo stesso.

Quanto meno per costoro, inoltre, il Tribunale, seppure in sintesi, ha compiuto con esito positivo la valutazione di attendibilità intrinseca e di credibilità generale del narrato: e, se non altro per quanto concerne Schiavone, i ricorsi nulla obiettano sul punto.

E, proprio con riferimento alle dichiarazioni di quest'ultimo, poco rileva la circostanza che egli non abbia mai parlato di una rituale affiliazione di Capoluongo alla consorteria, perché da esse emerge un costante e qualificato rapporto collaborativo diretto tra quegli ed i vertici assoluti dell'organizzazione, anche in operazioni di grandissimo rilievo economico, indiscutibilmente valutabile come significativo e consapevole apporto al rafforzamento di quella: ciò che è sufficiente ad integrare una condotta partecipativa penalmente rilevante, anche sotto il profilo della c.d. "affectio", come l'ordinanza specificamente evidenzia (pag. 28). Sul punto, infatti, l'obiezione difensiva per cui si sarebbe trattato esclusivamente di rapporti di tipo personale tra i due rimane un mero asserto.

Riguardo, poi, alle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, esse effettivamente attengono, per lo più, a periodi risalenti nel tempo e contengono informazioni non sempre specifiche. Tutte, però, ed in questo senso sono valorizzate nell'ordinanza in modo appropriato, coincidono su alcuni punti qualificanti, quali la stretta collaborazione in affari del Capoluongo con Schiavone; il suo rapporto privilegiato, ancor prima, con il *capo*clan Zagaria, di cui ha garantito la lunga latitanza, mettendogli a disposizione anche la propria casa per riunioni segrete con politici ed imprenditori; le ragioni del loro dissidio, ovvero l'impegno, non mantenuto da Zagaria, di adoprarsi per consentire l'apertura di una farmacia per la moglie di Capoluongo: e, quanto meno su tutti questi aspetti, indiscutibilmente significativi, quelle voci non sono contraddette da altre dissonanti.

In particolare, anche la valorizzazione del rapporto con Zagaria, compiuta dal Tribunale, non appare un fuor d'opera, perché, se è vero che tale vicenda si colloca in un periodo anteriore a quello interessato dalla contestazione provvisoria, essa comunque rappresenta un dato indubbiamente sintomatico del profondo e risalente coinvolgimento del Capoluongo in quel contesto criminale, che ben può essere utilizzato per lumeggiare la sua condotta successiva, e quindi quale - ulteriore - elemento logico di conforto all'ipotesi di una sua partecipazione al *clan* in anni posteriori.

Infine, anche la valutazione compiuta dal Tribunale delle conversazioni oggetto d'intercettazione non può ritenersi il prodotto di alcun fraintendimento, poiché, al di là della riferibilità o meno delle vicende da esse emergenti ad attività delittuose del *clan*, quei dialoghi sono inequivocabilmente eloquenti del modo di operare del Capoluongo e della reputazione da lui goduta in quella zona. Basti pensare alla reazione del tale "Lelluccio", titolare di un'azienda agricola, che, alla rivendicazione di un proprio credito compiuta da Capoluongo verso di lui, replica: «*tu sei il padrone e puoi fare quello che vuoi tu, puoi anche andare*

in campagna ed incendi tutto (...) puoi venire anche qui e mi puoi dare anche un paio di schiaffi (...) io adesso avevo paura anche di chiamarti...».

3. Manifestamente infondate, infine, sono le doglianze rassegnate da entrambi i ricorsi in punto di esigenze cautelari.

Correttamente il Tribunale ha rilevato l'operatività, per questo aspetto, della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e la necessità, perché la stessa possa essere vinta, di elementi significativi, specifici ed ulteriori rispetto al mero trascorrere del tempo, evidenziando come ciò debba valere, a maggior ragione, nel caso – come quello in rassegna – di cc.dd. "mafie storiche" e tuttora operanti, nonché di soggetto che ha rivestito ruoli di rilievo all'interno del sodalizio per un considerevole arco di tempo e non ha mai mostrato alcuna presa di distanza da quei contesti e dai relativi valori.

Gli elementi addotti dai ricorrenti, pertanto, non si presentano idonei a neutralizzare detta presunzione e, ancor più, a minare irrimediabilmente la tenuta logica di tale discorso giustificativo del Tribunale. Dalle conversazioni oggetto d'intercettazione, infatti, emerge come la rilevanza criminale di Capoluongo sia rimasta pressoché intatta, anche dopo l'arresto di Zagaria e Schiavone ed in epoca molto più recente rispetto a quella cui si riferiscono le dichiarazioni della maggior parte dei collaboranti: s'è già detto, in proposito, del terrore da lui provocato a tale "Lelluccio", ma risulta pure, ad esempio, che egli abbia convocato a casa propria ed abbia picchiato un altro imprenditore con parentele di rango tra i "casalesi" (pagg. 25- 27, ord.). Talché risulta del tutto insignificante il "tempo silente" tra i fatti e l'applicazione della misura, che, peraltro, specie a fronte di un siffatto vissuto criminale, può considerarsi piuttosto breve.

4. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Ne consegue - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..

Così deciso il 03/03/ 2020.

Il Consigliere estensore
Martino Rosati

Il Presidente
Angelo Costanzo

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Martino Rosati, viene sottoscritto dal solo Consigliere anziano del Collegio, per impedimento alla firma del